

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RAPPORTI TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI
SASSARI
E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)
E GLI ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Sommario

Indice generale

Premessa.....	4
Art. 1 - Oggetto, finalità ed efficacia del Regolamento.....	4
Art. 2 - Destinatari.....	5
Art. 3 - Forme di collaborazione con gli ETS.....	5
Art. 4 - Iscrizione elenco degli ETS.....	5
Art. 5 - Aggiornamento e cancellazione dall'elenco degli ETS dell'Asl Sassari.....	7
Art. 6 - Co – Programmazione e Co - Progettazione.....	7
Art. 7 - Partenariato.....	7
Art. 8 - Convenzioni art. 56 del D.Lgs.....	8
Art. 9 - Modalità di attivazione del rapporto convenzionale.....	8
Art. 10 - Modalità di svolgimento delle attività da parte degli operatori degli ETS.....	10
Art. 11 - Formazione degli operatori.....	11
Art. 12 - Copertura Assicurativa.....	11
Art. 13 - Obblighi degli Operatori.....	12
Art. 14 - Attività del Volontario.....	13
Art. 15 - Dipendenti iscritti ad associazioni di volontariato.....	14
Art. 16 - Disposizioni in materia di Tutela dei Dati Personali.....	14
Art. 17 - Sede Legale e utilizzo degli spazi – Affissione di targhe, insegne, cartelli.....	14
Art. 18 - Proprietà intellettuale.....	15
Art. 19 - Verifica e controllo delle attività.....	15
Art. 20 - Sospensione/Risoluzione del rapporto in convenzione.....	15
Art. 21 - Fase transitoria.....	16
Art. 22 - Disposizioni finali.....	16
Art. 23 - Entrata in vigore.....	16

Premessa

Il Titolo VII del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii del “Codice del Terzo Settore” e le Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31/03/2021 D.M. 72/2021 contengono le disposizioni riguardanti i rapporti giuridici di natura cooperativa che possono instaurarsi tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (di seguito: “ETS”).

In tale prospettiva, l’Azienda Socio Sanitaria Locale di Sassari intende favorire il coinvolgimento attivo degli ETS secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative con cui l’ASL Sassari assicura il coinvolgimento attivo degli ETS, nelle attività di propria competenza, finalizzate alla tutela, promozione e cura degli interessi generali della comunità.

Gli ETS potranno intrattenere collaborazioni con la Asl Sassari in forma individuale o associata. In tale seconda ipotesi, dovranno costituirsi in apposita associazione temporanea di scopo tra cui individuare il soggetto giuridico capofila deputato a intrattenere i rapporti con la ASL.

Gli Enti ammessi alla collaborazione, in forma singola o associata, dovranno essere ricompresi in un apposito elenco tenuto dalla ASL.

Le forme di collaborazione che saranno attivate tra la ASL Sassari e gli ETS dovranno essere sempre connotate e definite in termini di solidarietà sociale non lucrativa, escludendo pertanto, qualsiasi forma di retribuzione fondata su rapporti contrattuali sinallagmatici.

Non sono oggetto del presente Regolamento le fattispecie disciplinate dal Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, delle donazioni e della concessione del patrocinio e utilizzo logo istituzionale.

Art. 2 - Destinatari

Gli ETS oggetto del presente Regolamento sono quelli individuati dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 - Forme di collaborazione con gli ETS

Le forme di collaborazione tra la ASL Sassari e gli ETS iscritti all'elenco si fondano sui seguenti percorsi:

- co-programmazione (art. 55 CTS);
- co-progettazione (art. 55 CTS);
- partenariato (art. 55 CTS);

Potranno essere previste altre forme di collaborazione per progetti finanziati da enti pubblici o privati, di natura nazionale ed europea.

Art. 4 - Iscrizione elenco degli ETS

Nell’ottica di perseguimento del pubblico interesse l’Asl Sassari pubblica un Avviso per la costituzione di un Elenco degli ETS.

L'iscrizione nell'Elenco degli ETS dell'Asl Sassari è presupposto necessario per lo svolgimento da parte degli stessi per lo svolgimento di attività come definite dall'art. 5 del D. lgs. 117/2017.

La Asl si riserva di valutare iniziative di parte, proposte di collaborazione degli ETS iscritti all'elenco Aziendale, senza che ciò configuri obblighi per l'Azienda.

L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli ETS, secondo le modalità, i requisiti e le scadenze definite dall'avviso pubblico.

Le istanze pervenute vengono valutate dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari con la collaborazione della S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali.

L'Elenco viene approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Sassari.

Gli ETS partecipanti all'Avviso devono:

- essere iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);
- per i soggetti per i quali non è prevista l'iscrizione al RUNTS, produrre idonea documentazione che attesti lo stato di iscrizione ad altri albi e/o elenchi a valenza locale, regionale, nazionale, comunitaria che ne attesti il riconoscimento ai fini pubblicitici;
- aver previsto nello Statuto, tra le finalità dell'Ente, attività di *interesse generale* per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. In particolare, lo svolgimento di attività nell'ambito sanitario, ricerca, dei servizi alla persona e alla comunità del territorio;
- avere sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della ASL Sassari o presentare formale dichiarazione di intenti di ivi costituirla in caso di attivazione del partenariato, ovvero attestare la presenza di reti o altri riferimenti sul territorio in grado di sviluppare sinergie e collaborazioni;
- rendere apposita autocertificazione dalla quale risulti che l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente prevedono l'assenza di qualsiasi fine di lucro, il possesso dei requisiti di moralità professionale e l'adeguata attitudine allo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura;
- produrre copia del curriculum dell'ETS
- produrre copia di eventuali Polizze Assicurative sottoscritte o impegno formale a costituirle o integrarle a proprio carico in caso di avvio delle attività oggetto di partenariato;
- presentare attestazione del rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene, e salute nei luoghi di lavoro ed in particolar modo le clausole previste nel Regolamento PEI, nel DUVRI etc.
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023(Codice dei Contratti Pubblici) per quanto compatibili con la natura della presente procedura;
- garantire l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con allegazione di apposito elenco contenente le relative generalità;

- dichiarare che i soggetti impiegati nelle attività oggetto della collaborazione non abbiano riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio, nonché per altri reati gravi che possano incidere sull'affidabilità morale e professionale, sulla sicurezza degli utenti e sull'integrità del servizio;
- dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali in corso o di condanne non definitive a carico dei medesimi soggetti, ai fini della valutazione da parte dell'Amministrazione, che si riserva di valutarne la rilevanza in relazione alla natura delle attività svolte, con particolare attenzione alla tutela di soggetti fragili.
- attestazione della regolarità dell'ente in relazione agli obblighi del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della collaborazione.

Art. 5 - Aggiornamento e cancellazione dall'elenco degli ETS dell'Asl Sassari

Gli ETS iscritti nell'Elenco aziendale sono tenuti a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi:

- richiesta dell'ETS;
- perdita dei requisiti di iscrizione;
- violazioni del presente regolamento;
- a seguito di rilevazione di comportamenti, da parte degli operatori degli ETS, lesivi del decoro, della dignità e dell'immagine dell'Azienda.

Art. 6 - Co – Programmazione e Co - Progettazione

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Azienda promuove forme di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo Settore attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione.

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni della comunità, alla definizione delle priorità di intervento e alla pianificazione delle attività di interesse generale, mediante il coinvolgimento attivo degli ETS.

La co-progettazione è volta alla definizione e realizzazione di specifici progetti o interventi, attraverso la collaborazione tra l'Azienda e gli ETS, finalizzata alla messa in comune di risorse, competenze ed esperienze.

Le attività di co-programmazione e co-progettazione si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e imparzialità, secondo le modalità definite dalla Asl di Sassari.

Art. 7 - Partenariato

Ai fini del presente regolamento si intende per Partenariato l'adesione dell'Asl di Sassari in qualità di Soggetto Partner o Associato ad un Progetto, presentato da Enti e/o Associazioni pubblici e/o privati, in materia di tutela della salute, servizi socio-assistenziali, educazione, orientamento e formazione professionale, lavoro.

La Asl di Sassari in qualità di Soggetto Partner svolge un ruolo specifico ed attivo nella

realizzazione del Progetto cui si riferisce la richiesta di adesione.

La Asl di Sassari in qualità di Soggetto Associato collabora al buon andamento del Progetto con specifiche modalità e strumenti previamente concordati con il soggetto richiedente e definiti nel Progetto stesso o nella relativa lettera di intenti.

Art. 8 - Convenzioni art. 56 del D.Lgs.

La Asl Sassari stipula con le singole ODV e APS, iscritte all'elenco apposite, "Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato."

La richiesta di convenzione o di rinnovo deve essere formalizzata dal legale rappresentante dell'Associazione e deve essere indirizzata al Direttore Generale dalla ASL n. 1 di Sassari.

L'istanza dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di scadenza del termine previsto dall'eventuale Bando di finanziamento cui il progetto stesso si riferisce. La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'istanza, indicati nel modello di domanda allegato al presente regolamento.

L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

L'Azienda si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse ovvero di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

Art. 9 - Modalità di attivazione del rapporto convenzionale

La S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali, ricevuta una richiesta di convenzionamento su iniziativa della Direzione Aziendale oppure su richiesta di un ETS iscritto nell'elenco, avvia la relativa istruttoria e il seguente iter amministrativo:

- nel caso di richiesta pervenuta da parte di un ETS acquisisce il parere della Direzione Aziendale e del Direttore/Responsabile della Struttura (SC, SSD, SS) presso la quale è proposta la realizzazione delle attività, nonché della Direzione del Presidio Ospedaliero, Dipartimento o Distretto di afferenza della medesima struttura;
- verifica il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli ETS e per l'attivazione del rapporto di collaborazione con l'ASL di Sassari;

Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, la documentazione viene trasmessa alla Struttura presso la quale dovranno essere svolte le attività oggetto della richiesta di convenzionamento. La valutazione delle istanze è effettuata da un'apposita Commissione, nominata con nota della Direzione Aziendale e composta da tre membri. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione richiede al soggetto proponente eventuali integrazioni, assegnando un termine massimo di 30 giorni per la relativa trasmissione.

In caso di pluralità di richieste per la stessa tipologia di attività di volontariato e per la stessa Struttura (SC, SSD, SS) l'individuazione dei soggetti si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

CRITERI ATTITUDINE E CAPACITÀ OPERATIVA	PUNTEGGIO	
Numero di mesi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (il conteggio dei mesi viene effettuato sommando i periodi di iscrizione non coincidenti nei due registri fino alla data di presentazione della domanda – i periodi superiori a 15 giorni verranno calcolati come mese intero)	da 6 a 24 mesi	2 punti
	da 25 a 60 mesi	3 punti
	Oltre 60 mesi	5 punti
Punteggio massimo 5 punti		
Specificata competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione.		Max 5 punti
Attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento (presentazione del programma formativo).		Max 3 punti
Servizi di attività analoghe svolte per altre Amministrazioni per periodi continuativi di almeno 10 mesi	Per ogni servizio	2 punti
Servizi di attività analoghe svolte per altri Enti per periodi continuativi di almeno 10 mesi	Per ogni servizio	2 punti
Progetto presentato, nei suoi diversi aspetti, compresa la coerenza del medesimo con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli della struttura destinataria dell'attività di volontariato, con eventuale proposta di sperimentazione di modalità innovative per lo svolgimento di attività di pubblico interesse o per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali		Max 10 punti

Qualora l'iter si concluda con esito positivo, la S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali avvia l'iter per la stipula della Convenzione.

I soggetti convenzionati (nome, sede legale, mail, sito web) saranno ricompresi in un elenco consultabile anche online.

In assenza di accordi convenzionali in merito, dalla stipula di apposita convenzione non deriva alcun obbligo da parte dell'Azienda di mettere a disposizione delle Associazioni beni mobili o immobili.

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle attività da parte degli operatori degli ETS

Le attività oggetto delle forme di collaborazione disciplinate dal presente Regolamento possono avere natura sia sanitaria sia non sanitaria e sono svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle competenze dei soggetti coinvolti.

Esse si collocano in una logica di integrazione con i servizi erogati dall'Azienda senza assumere in alcun caso carattere sostitutivo rispetto alle attività istituzionalmente garantite dalle strutture aziendali.

Le attività devono essere svolte nel rispetto della convenzione o di altre forme di collaborazione

instaurate con la ASL di Sassari ai sensi del presente Regolamento.

Le singole attività possono essere comunque svolte solo se precedentemente autorizzate da disposizioni del Responsabile / Direttore della Struttura.

Sarà cura del Responsabile della Struttura o persona delegata, informare gli operatori coinvolti della presenza di pazienti trattati con materiale radioattivo, sottoposti ad isolamento o che possano comunque costituire rischio per la sicurezza e fornire le adeguate indicazioni.

L'operatore si impegna ad operare nell'ambito del settore di intervento oggetto della collaborazione con la ASL di Sassari, attenendosi esclusivamente allo svolgimento delle attività affidategli complementari alle attività di carattere sanitario e sociosanitario svolte dalle strutture aziendali e non sostitutive ad esse.

Gli ETS coinvolti rispondono con piena responsabilità di tutte le attività svolte dai propri operatori.

Gli operatori degli ETS coinvolti devono essere immediatamente riconoscibili dal resto del personale della struttura, dovranno dunque essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'ETS contenente la denominazione dell'Ente, il cognome e nome e l'eventuale qualifica.

Il Legale rappresentante dell'Ente dovrà comunicare tempestivamente al Responsabile/Direttore della struttura di destinazione i nominativi di tutti gli operatori e le eventuali sostituzioni, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.

Ogni operatore deve attenersi al Codice di comportamento Aziendale della ASL di Sassari, oltre al rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ad attenersi alle specifiche procedure e regolamenti aziendali.

L'operatore avrà cura di utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale presta la propria attività e funzionale alla stessa. Se richiesto, dovrà essere munito e indossare un camice colorato, fornito dall'ETS. È fatto divieto di utilizzare divise non preventivamente concordate con l'ASL.

La presenza di operatori appartenenti agli ETS presso le strutture aziendali verrà accertata mediante un "registro presenze", custodito dal Referente della Struttura o un suo delegato, recante data e ora di entrata e di uscita.

Art. 11 - Formazione degli operatori

Ciascun ETS deve garantire la formazione degli operatori e volontari in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'ETS si rende disponibile ad integrare la formazione degli operatori sulla base delle indicazioni ricevute dalle Direzioni Aziendali e dalle Direzioni delle Strutture in cui gli stessi operano e a partecipare ad iniziative di formazione eventualmente promosse dalla ASL di Sassari.

Art. 12 - Copertura Assicurativa

In conformità al D.lgs. 117/2017, gli ETS devono assicurare i propri aderenti ed operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, senza oneri a carico della Asl di Sassari, salvo espressa deroga in sede di accordo o convenzione.

Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, in conformità con l'art. 18, 3 comma del D. Lgs. 117/2017, sono a carico della ASL di Sassari.

La Direzione della ASL provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte di altro Ente Pubblico.

Art. 13 - Obblighi degli Operatori

Ogni operatore presso le strutture dell'Azienda deve sottoscrivere il foglio di presa visione del presente regolamento custodito presso la struttura di riferimento, cui dovrà strettamente attenersi.

Ogni operatore è inoltre tenuto a:

- rispettare tutte le regole derivanti dal presente Regolamento;
- rispettare il Codice di comportamento della Asl di Sassari
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali;
- prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- rispettare la normativa Nazionale e Aziendale in materia di privacy e di tutela dei dati sensibili osservando il più rigoroso segreto sui dati, sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte e improntando ogni servizio alla più assoluta discrezione e al rispetto del diritto alla riservatezza;
- osservare un comportamento conforme alle attività svolte;
- impegnarsi ad usare e custodire con cura i beni di proprietà dell'Azienda, utilizzando gli stessi solamente per fini istituzionali;
- astenersi da qualunque considerazione di ordine clinico e da qualunque commento sulle procedure diagnostiche e terapeutiche qualora non previsto dal progetto/convenzione con la ASL Sassari;

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti comporterà una immediata segnalazione al Responsabile Legale/Referente dell'ETS da parte del Direttore/Responsabile della Struttura, per concordare i conseguenti provvedimenti da assumere, compreso l'eventuale allontanamento dalle Strutture Aziendali e, nel caso, la risoluzione o sospensione del rapporto di collaborazione, fatte salve le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti. La risoluzione o sospensione per mancata osservanza del presente Regolamento e/o della Convenzione verrà comunicata formalmente dal Direttore ASL di Sassari ed avrà effetto dal giorno della notifica, senza che gli ETS interessati nulla abbiano a pretendere.

ART. 14 - Attività del Volontario

Gli Enti del Terzo settore possono avvalersi di personale volontario nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro il personale di cui sopra che svolge in modo non occasionale la sua attività.

Per quanto attiene la definizione dell'attività di volontariato si indica qui di seguito quanto statuito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 15 - Dipendenti iscritti ad associazioni di volontariato

Ogni dipendente è tenuto a comunicare all'Asl di Sassari l'attività svolta in qualità di volontario, nel rispetto della normativa prevista in tema di incompatibilità del pubblico dipendente.

Qualora un dipendente dell'Azienda sia anche volontario di un'associazione/organizzazione non può svolgere attività, neanche sporadicamente, a favore dell'associazione/ organizzazione durante il suo orario di servizio e nell'espletamento delle attività istituzionali.

Deve essere evitata ogni interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale dell'ASL di Sassari e l'attività di volontariato.

ART. 16 - Disposizioni in materia di Tutela dei Dati Personali

L'ASL di Sassari e gli ETS che con essa collaborano garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa sulla Privacy attualmente in vigore.

È fatto esplicito divieto a tali operatori di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti senza previa autorizzazione e limitatamente a quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività programmate.

In ogni caso, l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

L'Azienda acquisisce apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali degli operatori eventualmente coinvolti ai sensi della normativa vigente in materia ed ai fini del coordinamento e verifica delle attività.

Art. 17 - Sede Legale e utilizzo degli spazi – Affissione di targhe, insegne, cartelli

L'Azienda si riserva la possibilità di rendere disponibili spazi, ovvero beni mobili e immobili, eventualmente anche comuni ad altri ETS, unicamente e limitatamente al tempo necessario per consentire lo svolgimento dell'attività oggetto di collaborazione.

Resta inteso che l'autorizzazione all'utilizzo momentaneo di spazi di proprietà di ASL Sassari non determina l'acquisizione di alcun diritto da parte dell'ETS.

In ogni caso l'ETS non può affiggere o rendere disponibili targhe, insegne e cartelli o strumenti pubblicitari analoghi negli spazi dell'Azienda, senza previa autorizzazione.

In casi specifici, è possibile individuare una sede operativa presso una struttura aziendale. Tale eventualità deve essere espressamente definita e concordata con la Asl di Sassari.

Art. 19 - Verifica e controllo delle attività

L'Azienda potrà accertare il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto delle sinergie collaborative instaurate al fine di verificarne i risultati e il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

La ASL Sassari può effettuare indagini conoscitive sulla qualità percepita dagli utenti inseriti nel progetto, anche somministrando loro un questionario.

L'ASL Sassari, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, può prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS al fine di consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia/efficienza delle prestazioni e delle attività svolte dai medesimi, anche sulla base delle "Linee Guida sulla VIS".

Art. 20 - Sospensione/Risoluzione del rapporto in convenzione

È onere dell'Associazione vigilare sull'osservanza, da parte dei volontari, di quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione, l'ASL di Sassari potrà decidere la sospensione o la risoluzione della convenzione stessa.

Tale decisione verrà formalmente comunicata all'Associazione con nota a firma del Direttore della ASL di Sassari ed avrà effetto dal giorno della comunicazione, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

Gli ETS potranno a loro volta recedere dalle collaborazioni per motivi che ne impediscano il regolare svolgimento, previo avviso da comunicare con congruo anticipo.

È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Associazione segnalare tempestivamente all'ASL di Sassari l'eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico nazionale del Terzo settore, dal Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; in tale ipotesi, la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 21 - Fase transitoria

I rapporti convenzionali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

ART. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

ART. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è composto da n.11 pagine e n. 23 articoli, ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione.